

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale

TRA

L'Associazione Siena Jazz – Accademia Musicale del Jazz con sede legale in Siena c/o UFF.CULTURA COMUNE SIENA, con sede lavorativa sita in SIENA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 10 Partita I.V.A 00800510521 nella persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Fabio Bizzarri (Committente)

E

Il Sig. **Caroni Franco** nato a Siena il 16/07/1949, residente a Siena Via F. Parri,1 C.F. CRNFNC49L161726T (Collaboratore)

PREMESSO CHE

Il Committente svolge l'attività di promozione e diffusione della musica jazz ;

- o Che necessita della collaborazione di una persona in possesso di specifiche competenze ed esperienze che ricopra l'incarico di **DIRETTORE ARTISTICO** e che sia in grado di indicare i presupposti organizzativi e le esigenze specifiche connesse alla natura dell'incarico;
- o Che il Sig. CARONI possiede gli idonei requisiti in virtù della qualificata professionalità e dei precedenti incarichi
- o Che le parti a tal fine sono concordi nell'instaurare un rapporto di collaborazione personale e senza vincoli di subordinazione contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
- o Che il Collaboratore ha dichiarato di non essere titolare di partita I.V.A. e di non essere iscritto ad alcun Albo professionale;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premessa

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto dell'incarico

1. Il committente conferisce al Sig. Caroni Franco, che accetta, l'incarico di **DIRETTORE ARTISTICO** finalizzato ed orientato alle attività come definite in premessa.

Art. 3 - Durata

1. Il presente contratto avrà **durata triennale con inizio il 04 maggio 2018 e termine il 27 Aprile 2022** esclusa ogni tacita proroga. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del rapporto di collaborazione oltre il termine di scadenza del 27 aprile 2022 dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti ed avrà comunque valore di novazione del presente accordo.
2. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere con comunicazione scritta da inviare all'altra parte a mezzo lettera raccomandata a.r. con 30 giorni di preavviso.
Al momento della risoluzione, il Collaboratore avrà diritto alla parte di corrispettivo pattuito in relazione allo stato di avanzamento dell'incarico ed in relazione alla data del recesso.

Art. 4 - Modalità di svolgimento dell'incarico

1. La collaborazione viene resa dal Collaboratore nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato.
2. Il Collaboratore si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente contratto, rimanendo libero di organizzare la propria attività in modo autonomo; ed in particolare sarà libero di determinare i tempi, i modi ed i luoghi di svolgimento del presente incarico compatibilmente con le esigenze fisiologiche della struttura nella quale andrà ad operare e con la quale intercorre la presente collaborazione.
3. Essendo l'attività di collaborazione, oggetto del presente contratto, più agevolmente e più efficacemente svolta tenendo conto della struttura organizzativa e produttiva del Committente, il Collaboratore, nei limiti in cui egli riterrà opportuno, al solo scopo di una più agevole ed efficace realizzazione dell'oggetto del contratto medesimo, potrà usufruire della sopra citata struttura organizzativa.
4. Il Collaboratore non sarà sottoposto ad alcuna direttiva tecnico - funzionale né ad alcun potere disciplinare da parte della Committente, che si limiterà, ad indicazioni di massima in armonia con la natura del rapporto di lavoro autonomo di cui trattasi che dovrà essere svolto in modo coordinato e teso al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
5. La prestazione si intende inquadrata fra i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa disciplinati, ai fini fiscali, dall'art. 50 1° c. lettera c bis DPR n.917/86 sia per espressa volontà delle parti, sia per la sussistenza dei requisiti oggettivi.

Art. 5 - Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e cesserà di produrre i suoi effetti nel caso di impossibilità sopravvenuta, da parte del Collaboratore ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

Art. 6 - Compenso

2. Il Collaboratore a fronte della propria collaborazione effettuata in forma coordinata e continuativa, percepirà il **compenso annuale netto di € 4.800,00 (quattromila800)**. Detto compenso potrà essere corrisposto mediante acconti anche ripetuti nel corso della durata del contratto.
3. Viene inoltre concordato una tantum di ingresso pari ad **€ 600,00 nette**. All'atto della percezione del compenso, o di acconti dello stesso, verrà emesso idoneo documento in regola con le norme fiscali e contributive previste per il lavoro autonomo prestato in forma coordinata e continuativa.

Art. 7 - Responsabilità

1. Fermo restando il diritto del Collaboratore a svolgere altri incarichi durante l'esecuzione del presente contratto, le parti concordano che per tutta la durata dell'incarico il Collaboratore si impegna a non svolgere attività in concorrenza e a divulgare, sia nel corso del rapporto che dopo la cessazione dello stesso, qualsiasi notizia relativa all'azienda che abbia natura confidenziale o riservata di cui sia comunque venuto a conoscenza.
2. Si impegna, inoltre, a prestare la propria attività con correttezza e buona fede usando la diligenza richiesta dalla natura della prestazione.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del Regolamento UE. n.2016/679.

Art. 9 - Salute e sicurezza sul lavoro

1. Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del Committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 10 Composizione delle controversie

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo sarà competente esclusivamente il Foro di Siena.


Art. 11 - Norma di rinvio

1. Resta inteso che per tutto quanto non specificato nel presente contratto dovrà farsi riferimento alle disposizioni di legge relative al contratto di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 cod. civ. e seguenti.


Letto, confermato e sottoscritto.

Siena, il 2/05/2018

Firma Collaboratore




Firma Committente



Le parti dichiarano di aver esaminato e di approvare espressamente gli artt. 4, 5, 7.

Siena, il 2/05/2018

Firma Collaboratore



Firma Committente

